

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.M. 29.2.1944⁵ *Modificazione nella impressione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 vecchio tipo modificato, e da L. 100 vecchio tipo nuova emissione.*
G.U. d'Italia 12.5.1944, n. 112
- D.M. 22.9.1944 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo.*
G.U. 10.8.1949, n. 182
- D.L.Lgt. 12.10.1944, n. 291 *Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.*
G.U. 11.11.1944, n. 80 serie spec.
- D.M. 10.11.1944 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della banca d'Italia da L. 1.000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo tipo, formato grande, e da L. 50 di terzo nuovo tipo, formato grande.*
ASBI, Segr. Gen., Pratt. n. 1255, fasc. 1, copia dattiloscritta
- D.L.Lgt. 7.6.1945, n. 396 *Autorizzazione al Ministero per il Tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di legge approvato con R.D. 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.*
G.U. 24.7.1945, n. 88
- D.M. 28.2.1944 *Disposizioni relative alla stampa dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50, vecchio tipo, modificato e da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione.*
G.U. d'Italia 29.2.1944, n. 49
- D.L.Lgt. 30.7.1945, n. 415 *Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata "Dollaro timbro giallo" e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione "British Military Authority".*
G.U. 31.7.1945, n. 91
- D.M. 3.8.1945 *Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5.000, L. 10.000 e L. 25.000.*
G.U. 27.7.1946, n. 167
- D.M. 24.7.1946 *Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e L. 10.000.*
G.U. 27.7.1946, n. 167
- D.L.C.P.S. 12.12.1946, n. 441 *Autorizzazione al Ministro per il Tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24.1.1946 fra il Governo italiano e il Governo Alleato.*
G.U. 23.12.1946, n. 292

⁵ Nel D.M. 29.2.1944, pubblicato sulla G.U. d'Italia il 12.5.1944, n. 112, si ripropone lo stesso testo del D.M. 28.2.1944, già pubblicato sul n. 49 della G.U. d'Italia il 29.2.1944.

- Convenzione 31.12.1946 ⁶ *Tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dalla unificazione della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (Am-lire) e della somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze Armate alleate di biglietti propri e di crediti in lire.*
- D.M. 16.1.1947 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 tipo 1947.*
G.U. 24.2.1951, n. 46
- D.M. 15.3.1947 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 1946.*
G.U. 24.2.1951, n. 46
- D.M. 14.8.1947 *Contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.*
G.U. 31.10.1947, n. 251
- D.M. 18.8.1947 *Norme per l'apposizione del contrassegno di Stato sui biglietti della Banca d'Italia da L. 5.000 tipo 1947, L. 1.000 tipo 1946 e L. 500 tipo 1946.*
G.U. 24.2.1951, n. 46
- D.M. 25.10.1947 *Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 16.1.1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 5.000 tipo 1947.*
G.U. 24.2.1951, n. 46
- D.M. 17.11.1947 *Stabilisce che sui titoli provvisori venga apposto il Contrassegno governativo di cui al D.M. 14.8.1947*
ASBI, Segr. Gen., Pratt. n. 1250, fasc. 2, copia dattiloscritta
- D.M. 21.11.1947 *Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, ai decreti Ministeriali 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 10 agosto 1943 recanti i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 di tipo modificato nuova emissione.*
ASBI, Segr. Gen., Pratt. n. 1250, fasc. 2, copia dattiloscritta
- D.M. 15.12.1947 *Disposizioni in merito al contrassegno governativo da imprimere sui biglietti da L. 500 vecchio tipo modificato*
ASBI, Segr. Gen., Pratt. n. 1254, fasc. 1, copia dattiloscritta
- D.M. 9.2.1948 *Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 1946.*
G.U. 24.2.1951, n. 46
- D.M. 7.5.1948 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 tipo 1948.*
G.U. 24.2.1951, n. 46

⁶ Approvata con D.M. 25.4.1947 registrato alla Corte dei Conti il 30.9.1947.

D.M. 1.6.1948

Revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 e L. 500, di secondo nuovo tipo.

G.U. 10.8.1949, n. 182

L. 7.10.1948, n. 1273

Autorizzazione alla emissione, da parte della Banca d'Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello di L. 1.000.

G.U. 5.11.1948, n. 258

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ai termini delle disposizioni vigenti per i decreti emanati dal Duce Capo della Repubblica Sociale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo di Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale addì 18 gennaio 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI
V. il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 7 Dicembre 1943-XXII.

Nomina del Dott. Dino Gardini a Commissario dell'A.M.M.I.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA CORPORATIVA

Visto il Decreto-legge 6 gennaio 1936 n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936 n. 1024, con il quale è stata costituita la Azienda Mineraria Metalliferi Italiani (A.M.M.I.);

Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I., approvato con decreto 14 ottobre 1937;

Vista la necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario con pieni poteri per la gestione e la direzione generale dell'Azienda stessa;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo della Repubblica Sociale Italiana, in base al quale i Ministri hanno facoltà di provvedere con propri decreti sulle materie di rispettiva competenza, qualunque sia la forma dei provvedimenti prevista dal soppresso ordinamento costituzionale dello Stato, quando ciò sia richiesto da esigenze urgenti in dipendenza dell'attuale situazione;

Decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Mineraria Metalliferi Italiani è sciolto e il Dott. Gardini Dino è nominato Commissario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Allo stesso Dott. Gardini sono altresì conferiti i poteri e le funzioni di Direttore Generale.

Viene altresì sciolto il Collegio Sindacale e con apposito provvedimento sarà stabilita la formazione del nuovo Collegio Sindacale.

Art. 2. — Il presente Decreto, che entra subito in vigore, sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri, per la ratifica, registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Nord Italia, 7 dicembre 1943-XXII.

Il Ministro: SILVIO GAI

Registrato alla Corte dei Conti - il 15 febbraio 1944-XXII
Registro n. 1 Foglio n. 11

DECRETO MINISTERIALE 15 Febbraio 1944-XXII.

Proroga dei termini per il pagamento dei canoni e per le denunce di cessazione degli abbonamenti alle radioaudizioni nelle città colpite da offese belliche nemiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione degli uffici del Registro delle Province di Roma, Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Fiume, Genova (esclusa la città di Genova), Imperia, La Spezia, Macerata, Pola, Rieti, Savona, Teramo, nonché per i comuni compresi nella circoscrizione degli Uffici del Registro di Aidussina, Amelia, Arezzo, Bologna, Borgo San Lorenzo, Castel Fiorentino, Cecina, Ferra-

ra, Foligno, Grosseto, Idria, Livorno, Pistoia, Piombino, Pisa, Poggibonsi, Pontassieve, Pontedera, Prato, Postumia, Reggio Emilia, Rimini, Terni, Tolmino e Volterra, sono prorogati fino al 31 marzo 1944 i termini di cui all'art. 5 del Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

Sono valide agli effetti dell'art. 10 dello stesso Decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 le disdette presentate agli Uffici del Registro fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Brescia, 15 febbraio 1944-XXII.

Il Ministro: PELLEGRINI

DECRETO MINISTERIALE 28 Febbraio 1944-XXII.

Disposizioni relative alla stampa dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e L. 100.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i Decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 7 dicembre 1942, relativi ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 30 marzo 1943, relativo ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50, vecchio tipo modificato, fabbricati dall'Istituto predetto;

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 1943, che reca una variante a tali distintivi e caratteristiche;

Visti i Decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, che stabiliscono i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia;

Decreta:

Articolo unico

I biglietti da L. 50 della Banca d'Italia di vecchio tipo modificato, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato; saranno impressi a tre colori nel recto e nel verso, due litografici (sottofondo e fondo) e uno tipografico (vignetta), fermi restando i distintivi e le caratteristiche di cui ai Decreti Ministeriali 30 marzo 1943 e 10 agosto 1943.

I biglietti da L. 100 della Banca d'Italia di vecchio tipo, nuova emissione, da fabbricarsi dall'Istituto predetto, saranno impressi a due colori nel recto e nel verso, uno litografico (fondo) ed uno tipografico (vignetta), fermi restando i distintivi e le caratteristiche di cui ai Decreti Ministeriali 30 ottobre 1897, 7 dicembre 1942 e 10 agosto 1943.

Sul margine verticale a sinistra del recto, tali biglietti continueranno a portare la data del Decreto Ministeriale 10 agosto 1943, in luogo della data del Decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto.

Su di essi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai Decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Brescia, addì 28 febbraio 1944-XXII.

Il Ministro PELLEGRINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 11 Febbraio 1944-XXII.

Nomina del Presidente del Consorzio Agrario Provinciale di Bergamo.

SUNTO

Con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 11 febbraio 1944 è stato nominato Presidente del Consorzio Agrario Provinciale di Bergamo il Sig. Fermo Tadini di Mozzanica in sostituzione dell'attuale Presidente dr. Gino Rota.

Art. 5.

L'accertamento e la riscossione dei contributi sono affidati all'Ente Italiano per il Diritto d'Autore, che per tale servizio percepirà, a titolo di rimborso di spese di esazione e di controllo, una percentuale del 2 % sull'importo complessivo dei contributi effettivamente riscossi.

Art. 6.

Le disposizioni riguardanti l'obbligatorietà della proiezione dei documentari e tutte quelle che comunque contrastino con le norme contenute nel presente Decreto, sono abrogate.

Art. 7.

Il presente Decreto, che ha effetto dal 15 novembre 1943-XXII e rimarrà in vigore per tutta la durata dello stato di guerra, sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Quartier Generale, 14 novembre 1943-XXII

Il Ministro: MEZZASOMA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 febbraio 1944-XXII
Reg. N. 1 Cultura Popolare, Fog. n. 30.

DECRETO MINISTERIALE 29 Febbraio 1944-XXII.

Modificazione nella impressione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50, vecchio tipo modificato, e da L. 100, vecchio tipo nuova emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i Decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 7 dicembre 1942, relativi ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100, vecchio tipo, nuova emissione, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 30 marzo 1943, relativo ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50, vecchio tipo modificato, fabbricati dall'Istituto predetto;

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 1943, che reca una variante a tali distintivi e caratteristiche;

Visti i Decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, che stabiliscono i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia;

D e c r e t a :

Articolo Unico

I biglietti da L. 50 della Banca d'Italia di vecchio tipo modificato, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, saranno impressi a tre colori nel recto e nel verso, due litografici (sottofondo e fondo) e uno tipografico (vignetta), fermi restando i distintivi e le caratteristiche di cui ai Decreti Ministeriali 30 marzo 1943 e 10 agosto 1943.

I biglietti da L. 100 della Banca d'Italia di vecchio tipo, nuova emissione, da fabbricarsi dall'Istituto predetto, saranno impressi a due colori nel recto e nel verso uno litografico (fondo) e uno tipografico (vignetta), fermi restando i distintivi e le caratteristiche di cui ai Decreti Ministeriali 30 ottobre 1897, 7 dicembre 1942 e 10 agosto 1943.

Sul margine verticale a sinistra del recto, tali biglietti continueranno a portare la data del Decreto Ministeriale 10 agosto 1943, in luogo della data del Decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto.

Su di essi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai Decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Brescia, 29 febbraio 1944-XXII.

Il Ministro: PELLEGRINI

DECRETO MINISTERIALE 1° Maggio 1944-XXII.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 Novembre 1943-XXII concernente la sospensione delle prescrizioni dei termini nei Comuni della provincia di Littoria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 22 novembre 1943, n. 791;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1943, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini nei Comuni della provincia di Littoria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1943, n. 296;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto decreto ministeriale;

D e c r e t a :

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1943 è sostituito dal seguente:

« Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 14 agosto 1943 al 31 agosto 1944, sono sospesi nei Comuni della provincia di Littoria a tutto il giorno 31 agosto 1944.

« Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 13 agosto 1943 e il 31 agosto 1944 e pagabili da debitori residenti nei Comuni della provincia di Littoria, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 agosto 1944 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Addì, 1 maggio 1944-XXII.

Il Ministro: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 3 Maggio 1944-XXII.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel Comune di Rimini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del Decreto legge 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e l'art. 15 del decreto legislativo 22 novembre 1943, n. 791;

D e c r e t a :

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 29 dicembre 1943, al 29 giugno 1944, sono sospesi nel Comune di Rimini fino al 29 giugno 1944.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto aventi la scadenza tra il 28 dicembre 1943 e il 29 giugno 1944 e pagabili da debitori residenti nel Comune indicato nel comma precedente, il termine della scadenza è sospeso fino al 29 giugno 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Addì, 3 maggio 1944-XXII.

Il Ministro: PISENTI

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendita di pubblicazioni, ecc.).

Art. 16.

L'Ente nazionale dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i seguenti atti:

- a) i bilanci;
- b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
- d) i regolamenti e gli organici del personale;
- e) i regolamenti per la esazione dei contributi.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti, dovranno osservarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità.

Art. 18.

L'Ente nazionale potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purché rientranti tra quelli per cui l'Ente nazionale è costituito.

Art. 19.

La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci, che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due dal Consiglio dell'Ente e due sindaci supplenti, nominati, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Consiglio dell'Ente.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti, debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle della Giunta esecutiva.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1944.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1930, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 1000 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1919, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 500 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1931, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 100 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1933, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 50 di secondo nuovo tipo della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione in data 26 agosto 1944 del Commissario straordinario presso la Banca d'Italia, con la quale si prospetta la necessità di provvedere alla sostituzione dei vari tipi di biglietti dell'Istituto attualmente in circolazione con un nuovo tipo e precisamente con biglietti da L. 1000, 500, 100 tutti di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Vista la lettera in data 5 settembre 1944, n. 22012, con la quale lo stesso Commissario straordinario, riferendosi alla propria deliberazione suindicata, chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici dei nuovi tipi di biglietti di cui alla deliberazione stessa;

Determina:

Art. 1.

I biglietti della Banca d'Italia di secondo nuovo tipo per i tagli da L. 1000, 500 e 100 e di terzo nuovo tipo per il taglio da L. 50, da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204), avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detti biglietti sono stampati su carta bianca satinata di impasto speciale, filigranata in pasta, con l'indicazione in cifre dell'importo corrispondente a ciascun taglio, indicazione che risulta sparsa simmetricamente su tutta la superficie del biglietto.

a) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 1000 è delle dimensioni di circa mm. 133 x 60, compresi i margini, ed è stampato nel recto litograficamente in tre colori, dei quali due complementari, in guisa da ottenere come risultato cromatico d'insieme una colorazione in blu su di un fondo di sicurezza olivastro, mentre il tergo è stampato litograficamente in due colori determinanti una colorazione bluastra simile a quella del recto.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico a tratteggio leggermente chiaroscurato avente al centro il valore del biglietto in cifre;

sovastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIRE MILLE »; la parola « MILLE » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effigie dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato, a sinistra, è stampato, nel colore base, il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 1000 (eseguito con sistema numismatico) è stampato litograficamente in due colori che hanno un insieme cromatico bluastro simile a quello del recto ed è costituito da una sequenza quadrilobare, interrotta nella parte superiore e in quella inferiore, dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI », ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 1000 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIBRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto;

il fondo dell'ovale stesso è costituito da un rigaglio numismatico ondulato orizzontalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore bluastro, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

b) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 500 è delle dimensioni di circa mm. 133 x 60, compresi i margini, ed è stampato nel recto litograficamente con tre colori dei quali due complementari, in guisa da ottenere, come risultato cromatico d'insieme, una colorazione neutroviolacea su di un fondo di sicurezza grigio avana

violaceo, mentre il tergo è stampato litograficamente in due colori determinanti una colorazione simile a quella del recto.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da piccoli quadrilateri contenenti la sigla « B. I. » che si alterna col valore in cifre del biglietto;

sovastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIBRE CINQUECENTO », la parola « CINQUECENTO » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effigie dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra è stampato, nel colore base, il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 500 (eseguito con sistema numismatico) è stampato litograficamente in due colori simili a quelli del recto con intonazione neutro violacea ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo, composto da una sequenza quadrilobare interrotta nella parte superiore e in

quella inferiore dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI » ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 500 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola: « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto;

il fondo dell'ovale stesso è costituito da un rigaglio numismatico ondulato orizzontalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore neutro violaceo, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

c) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 100 è delle dimensioni di circa mm. 133 x 60, compresi i margini, ed è stampato in litografia in due colori nel recto, ed in tipografia in due colori nel verso.

Il colore della vignetta è rosso carminato, stampato sul fondo di sicurezza di colore grigio-violaceo.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da losanghe orizzontali contenenti nell'incrocio la sigla « B. I. » e nel centro il valore in cifre del biglietto;

sovastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIRE CENTO », la parola « CENTO » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », e a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effigie dell'Italia turrata, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra, è stampato nel colore base il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 100 (eseguito con sistema numismatico) è stampato tipograficamente nello stesso colore del recto, rosso carminato su fondo avana ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo composto da una sequenza quadrilobare, interrotto nella parte superiore e in quella inferiore dai dati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI », ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 100 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto;

il fondo numismatico dell'ovale stesso è costituito da linee verticali ondulate chiare e scure;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore base, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

d) Il biglietto terzo nuovo tipo da L. 50 è delle dimensioni di circa mm. 133 x 60, compresi i margini, ed è stampato in litografia bicolore nel recto, ed in tipografia bicolore nel verso.

Il colore della vignetta, è verde, stampato sul fondo di sicurezza di colore avana verdognolo.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da piccoli quadrati contenenti la sigla « B. I. » che si alterna col valore in cifre del biglietto e una rosetta;

sovrastante detto fondo è situata la leggenda: « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, e collocata su due righe la indicazione: « LIBRE CINQUANTA », la parola « CINQUANTA » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente la serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effigie dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra, è stampato in verde il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 50 (eseguito con sistema numismatico) è stampato tipograficamente negli stessi colori del recto (verde su fondo avana chiaro), ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo composto da una sequenza quadrilobare, interrotta nella parte superiore e in quella inferiore dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI » ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 50 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIBRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto in mezzo a due punti quadrati filettati e ombreggiati, collocati a metà degli spazi che risultano fra il valore ed i medaglioni laterali;

il fondo numismatico dell'ovale stesso è costituito da linee verticali chiare e scure filettate diagonalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del giletto, è stampato nello stesso colore verde, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1944.

Autorizzazione ad una prima fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, da lire 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale sono stati fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario della Banca d'Italia in data 26 agosto 1944;

Veduta la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in data 5 settembre 1944, n. 22013, con la quale, con riferimento alla citata deliberazione commissariale, il detto Istituto domanda di essere autorizzato alla fabbricazione dei sottoindicati quantitativi di biglietti;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario della Banca d'Italia in data 3 novembre 1944;

Veduta la lettera della stessa Amministrazione centrale n. 36062 del 1° dicembre 1944, con la quale si chiede l'annullamento del decreto Ministeriale 23 settembre 1944, emesso in relazione alla richiesta contenuta nella precedente lettera 5 settembre 1944, n. 22013, qui sopra citata;

Ritenuto che, per ragioni tecniche, alla numerazione delle serie da 1 a 10.000 deve sostituirsi quella da 1 a 100.000, allo scopo di facilitare la produzione dei biglietti di cui trattasi;

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 24 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale » 400

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 234 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro del Tesoro

VISTO il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

VISTO il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

VISTO il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

VISTO il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

VISTO l'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

VISTA la deliberazione in data 3 novembre 1944 del Commissario straordinario presso la Banca d'Italia, con la quale si chiedono variazioni alle caratteristiche dei biglietti di banca portate dal Decreto Ministeriale del 22 settembre 1944 allo scopo di poter creare un nuovo tipo di biglietti di formato più grande di quelli da L. 1.000, 500, 100, di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al Decreto Ministeriale citato;

VISTA la lettera in data 8 novembre 1944 n. 35630 con la quale lo stesso Commissario straordinario, riferendosi alla propria deliberazione suindicata, chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici dei nuovi tipi di biglietti di cui alla deliberazione stessa:

= D E T E R M I N A =

Art. I.-

I biglietti della Banca d'Italia di secondo nuovo tipo formato grande per i tagli da L. 1.000, 500 e 100 e di terzo nuovo tipo formato grande per il taglio da L. 50, avranno i distintivi ed i segni caratteristici portati dal Decreto Ministeriale 22 settembre 1944 per i nuovi biglietti in esso descritti, ad eccezione delle dimensioni che saranno, per l'impronta stampata,

1 2 5 5 0 0 1 0 3 2 0

di mm. 145 per il lato orizzontale e mm. 59 per il lato verticale, tanto al recto che al tergo, e del procedimento di stampa per quanto si riferisce al tergo dei biglietti da L. 100 e da L. 50, il quale sarà in litografia anzichè in tipografia, di modo che tutti i quattro tagli dei suindicati biglietti di formato grande saranno stampati, sia al recto, che al tergo, in litografia.-

Art. 2.-

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai Decreti Ministeriali 30 luglio¹⁸⁹⁶ e 7 agosto 1943, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.-

Roma, addì 10 novembre 1944.

= IL M I N I S T R O =

f.to Joleri

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e il R. decreto-legge 6 giugno 1926, n. 812;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con suo decreto deroghe alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 397.

Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli Italiani colpiti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Internato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Croce Rossa Italiana è autorizzata a contrarre con banche svizzere un mutuo fino alla concorrenza di due milioni di franchi svizzeri per provvedere all'organizzazione di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra.

Art. 2.

Il prestito sarà contratto alle seguenti condizioni:

a) il rimborso sarà effettuato per una metà entro due anni dalla data di stipulazione del prestito e per l'altra metà entro tre anni dalla data predetta;

b) il tasso d'interesse sarà calcolato al 4 % netto in ragione di anno sulle somme effettivamente utilizzate. Gli interessi saranno pagati trimestralmente, restando convenuto che il mancato pagamento degli interessi stessi renderà il credito immediatamente esigibile;

c) gli interessi e gli accessori nonché il capitale saranno pagabili in Svizzera in franchi svizzeri effettivi;

d) l'utilizzo del credito sarà fatto dalla Commissione mista della Croce Rossa Internazionale, alla quale la C. R. I. conferirà i necessari poteri.

Il 70 % dovrà essere impiegato per il pagamento di merci e servizi svizzeri ed il 30 % sarà a libera disposizione della C. R. I.

Art. 3.

Per il prestito di cui agli articoli precedenti è concessa la garanzia del Governo italiano sia per quanto si riferisce al pagamento degli interessi ed accessori, sia per quanto riguarda il rimborso del capitale effettivamente anticipato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 56. — FRASCA

La registrazione con riserva degli atti degli Alti Commissari può essere disposta soltanto dal Governo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito a favore di funzionari delegati dell'Alto Commissario sono inviati alle delegazioni per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accredito. La dichiarazione di regolarità è emessa dal magistrato direttore di ufficio.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 415.

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata « Dollaro timbro giallo » e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Bando Reale del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.;

Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103;

Visto Part. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 31 luglio 1945 cessa, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo italiano, il corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo » e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority ».

Art. 2.

Fino al 31 agosto 1945 le valute, di cui all'articolo precedente, saranno cambiate al cambio ufficiale, contro valuta italiana presso le filiali dell'Istituto di emissione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori alle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute che costituiscono l'oggetto delle infrazioni.

Si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni.

Le valute oggetto delle infrazioni sono in ogni caso sottoposte a confisca.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore in giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARISI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416.

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, relativo alla soppressione del Ministero per la cultura popolare e alla istituzione di un Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni;

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.

Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN —
TOGLIATTI — CORBINO —
BROSIO — CEVOLOTTO —
GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 361. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI —
CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 360 — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 13 luglio 1945, con la quale si prospetta la necessità di adottare tempestivi provvedimenti, per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 54017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia con la quale, riferendosi alla predetta deliberazione, l'Amministrazione stessa chiede che vengano determinate le caratteristiche che debbono distinguere le nuove emissioni occorrenti ai fini del cambio predetto;

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche delle anzidette emissioni restano stabilite come appresso:

Recto.

Leggenda: « Titolo provvisorio al portatore e a vista equivalente a biglietti di banca per la somma complessiva di lire cinquemila (o diecimila o venticinquemila) » impressa in carattere inglese orizzontalmente, al centro, su due righe.

Le dimensioni della cornice rettangolare, che delimita il recto, sono di mm. 205 x 60.

Detta cornice è formata da un doppio filo tangenziale ad una progressione di ovali, interrotta nel lato superiore per un tratto di mm. 85. Altro doppio filo delimita tangenzialmente la parte interna della cornice stessa.

Il fondo è costituito da un filo tratteggiato numismatico, il cui chiaro-scuro determina una progressività di dischi, nel cui centro appare la sigla BI intrecciata.

A sinistra e a destra del fondo stesso, si aprono due rettangoli verticali, smussati negli angoli, nelle dimensioni di mm. 36 x 42, che racchiudono due teste muliebri riprodotte con procedimento numismatico, rivolte entrambe verso il centro raffiguranti: quella a sinistra, un profilo di Cerere, quella a destra, un profilo dell'Italia.

Dal lato sinistro, per il riguardante, sporge un'appendice bianca nel cui centro traspare in filigrana, rivolto verso il centro, un altro profilo muliebre raffigurante l'Agricoltura.

Nel centro, in alto, risalta, in caratteri grandi (stampatello fantasia), in colore pieno, flettati in bianco e con ombreggiatura tratteggiata, la leggenda: « BANCA D'ITALIA » sotto la quale, in caratteri simili, ombreggiati, ma molto più piccoli, è collocata l'altra leggenda: « Capitale versato L. 300.000.000 ».

A sinistra, in angolo, è stampata la lettera maiuscola « N » alla quale segue il numero progressivo.

A destra, in alto, dopo l'indicazione in carattere inglese, « Lit », è stampato il valore, in grandi cifre fantasia rigate ed ombreggiate.

In basso a sinistra si legge, in carattere maiuscolo fantasia, la dizione: « Il Governatore » sotto cui è impressa la corrispondente firma, e a destra, la dizione: « Il Cassiere » sotto la quale è pure impressa la corrispondente firma.

Nel centro, in basso, in un disco circolare, aperto sul fondo, è impresso il contrassegno di Stato, in colore rosso vermiglione.

Al di sopra del lato superiore orizzontale della cornice, è riportata, in rosso vermiglione, la leggenda riguardante il contrassegno di Stato anzidetto « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 ».

Nel lato alto dell'appendice bianca filigranata, è impressa, pure in rosso vermiglione, l'indicazione del decreto Ministeriale che autorizza la creazione, mentre in basso è impressa, sempre in colore rosso vermiglione, quella del presente decreto Ministeriale.

Tergo.

Il rettangolo che costituisce la stampa del tergo, corrisponde in trasparenza all'impressione del recto.

Esso è costituito, da un doppio filo di delimitazione del fondo, costituito, a sua volta, da un disegno a « guillocke » sul quale risulta — in lettere e cifre grandi, chiare — sul fondo tratteggiato e ombreggiato in scuro, la parola « lire », seguita dai valori rispettivi in cifre.

Detto fondo è combinato con un sottofondo di sicurezza a rigatura ondulata e puntinata.

I colori del recto sono:

blu celeste per il taglio da L. 5.000;

rosso carminio per il taglio da L. 10.000;

arancione per il taglio da L. 25.000.

I colori del tergo sono simili, ma non uguali, a quelli del recto in corrispondenza di ciascun taglio risultando il colore d'insieme dalla sovrapposizione del colore del fondo sul sottofondo e più precisamente:

taglio da L. 5.000 sottofondo verde e fondo blu;

taglio da L. 10.000 sottofondo grigio e fondo rosso carminio;

taglio da L. 25.000 sottofondo giallo e fondo arancione.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che disciplina la forma e le caratteristiche delle nuove emissioni occorrenti ai fini dell'eventuale cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 54017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si richiede di fissare i quantitativi riguardanti le anzidette emissioni;

Determina:

Art. 1.

Le emissioni occorrenti per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti della Banca d'Italia in circolazione, le cui caratteristiche sono state fissate col decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, sono autorizzate per un valore complessivo di duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000) con le firme: « Il Governatore: Luigi Einaudi », « Il Cassiere: Urbini ». Esse saranno distinte e numerate nel modo seguente:

taglio da L. 5000 (cinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 8.000.000; valore in lire: quaranta miliardi (40.000.000.000);

taglio da L. 10.000 (diecimila); numerazione dal n. 1 al n. 5.250.000; valore in lire: cinquantadue miliardi e cinquecento milioni (52.500.000.000);

taglio da L. 25.000 (venticinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 5.000.000; valore in lire: centoventicinque miliardi (125.000.000.000).

Totale come sopra: duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000).

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, in conformità di quanto è disposto dal precitato decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, è regolata dai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1945, che determina i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a multipli di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Considerato che detti titoli provvisori, equivalenti a biglietti ed aventi quindi corso legale e pieno potere liberatorio sono convertibili al portatore e a vista, non soltanto in biglietti di banca, ma anche in biglietti di occupazione (am-lire);

Ritenuto che si manifesta l'opportunità di facilitare alle Casse pubbliche e private le operazioni di pagamenti e riscossioni avvalendosi dei suddetti titoli, in luogo e vece dei biglietti italiani ed am-lire e quindi senza aumento della circolazione cartacea;

Determina:

La Banca d'Italia è autorizzata a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore ed a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e L. 10.000.

Tali titoli saranno dalla Banca d'Italia liberamente convertibili, su richiesta, in biglietti di tagli minori.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.

Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA D'INTESA CON IL MINISTRO PER L'INTERNO E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Anzio, trasferita temporaneamente nel comune di Nettuno, ritorna nel comune di Anzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1946

*Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI*

*Il Ministro per l'Interno
ROMITA*

*p. Il Ministro per il tesoro
PERSICO*

(2173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(Seconda pubblicazione)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciata gli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Al termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1946, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(2166)

5 aprile 1946, n. 314 e 1 del presente decreto; il periodo di pratica notarile richiesto per l'ammissione è ridotto a sei mesi continui.

Art. 3.

Per il concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314.

Art. 4.

Nel primo concorso per esame per nomina a notaio che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno riservati 150 posti a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 441.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuto che con l'Accordo tra il Governo Italiano e i Governi Alleati definito con lettera diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Capo della Commissione militare alleata in data 24 gennaio 1946, numero 44/02423/4, fu convenuto che a decorrere dal 1° febbraio 1946 la Banca d'Italia sarebbe stata rico-

nosciuta l'autorità emittente della moneta di occupazione (am-lire) ai fini della unificazione di detta circolazione con quella della Banca stessa, sotto l'autorità del Governo Italiano, ed avrebbe altresì provveduto, alle somministrazioni dei fondi, in lire italiane, ulteriormente necessari alle Forze armate alleate in Italia; Considerata la necessità di definire i rapporti tra lo Stato e la Banca d'Italia derivanti dall'Accordo medesimo;

Ritenuta altresì la necessità di definire i rapporti nascenti dalle anticipazioni della Banca predetta allo Stato, nonchè dal servizio di tesoreria provinciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo Italiano e il Governo Alleato per l'unificazione, sotto l'autorità del Governo Italiano, della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — FRASCA

Convenzione 31 dicembre 1946 tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dalla unificazione della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (Am-lire) e della somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze Armate alleate di biglietti propri e di crediti in lire. (Approvata con D.M. 25 aprile 1947, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 1947).

Questo giorno 31 dicembre 1946 in Roma fra il Ministro del Tesoro On.le Giovanni Battista Bertone ed il Governatore della Banca d'Italia prof. Luigi Einaudi

Premesso:

a) che con lettera del 24 gennaio 1946 N. 44/02423/4 del Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Alcide De Gasperi diretta all'Ammiraglio Ellery W. Stone, Capo della Commissione Alleata di Controllo in Italia si dava atto degli accordi intervenuti tra i Governi Alleati e l'Italia intesi alla unificazione della emissione di lire sotto l'autorità del Governo Italiano e veniva riconosciuta la Banca d'Italia come autorità emittente delle Am-lire comprese quelle allora in circolazione;

b) che in conseguenza di tale accordo la Banca d'Italia iscriveva nel proprio bilancio le partite delle Am-lire emesse comprendendole nella propria circolazione ed addebitandone lo Stato Italiano nell'ammontare odierno di L. 114.453.153.370, risultante dalle dichiarazioni degli Alleati alla data del 1° febbraio 1946 e dalle successive modificazioni;

c) che, sempre in virtù della ricordata lettera 24 gennaio 1946 del Presidente del Consiglio e per ordine del Governo Italiano, la Banca d'Italia ha provveduto e provvede, a far tempo dalla unificazione della emissione sopra ricordata, a fornire alle Forze Alleate in Italia, comprese quelle dislocate nella Venezia Giulia, i biglietti metropolitani e i crediti in lire necessari al fabbisogno delle dette Forze Alleate;

d) che tale fornitura di fondi è stata finora effettuata dalla Banca d'Italia con prelevamenti dal conto corrente che il Tesoro intrattiene presso la stessa per il servizio di Tesoreria;

e) che con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, N. 441, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1946, N. 292, il Ministro del Tesoro è stato autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla unificazione della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione (Am-lire) e dalla somministrazione da parte della Banca d'Italia, alle Forze Armate Alleate di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946;

f) che con lo stesso Decreto di cui alla lettera precedente il Ministro per il Tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di Tesoreria Provinciale, contemplate nell'art. 4 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni;

g) che volendosi dare esecuzione a quanto disposto dal Decreto del Capo Provvisorio dello Stato ora ora richiamato, si è convenuto tra il Ministro del Tesoro ed il Governatore della Banca d'Italia di regolare con una convenzione i rapporti nascenti dalla unificazione della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire) e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Italia, alle Forze-Armate Alleate, di biglietti propri e di crediti in lire, di determinare per gli anni 1945 e 1946 il compenso da cor-

rispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie e di rinviare ad altra convenzione la determinazione del rimborso dovuto alla Banca stessa delle spese per il Servizio di Tesoreria Provinciale per l'anno 1946 fissando intanto il rimborso per l'anno 1945;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1. — La Banca d'Italia è autorizzata a portare a debito dello Stato Italiano, in apposita voce, in due sottoconti, oltre che l'importo delle Am-lire (114.453.153.370) costituente l'ammontare delle emissioni fatte dagli alleati (1° sottoconto), l'importo di tutte le somministrazioni di lire metropolitane e di crediti in lire che sono state fatte alle Forze Alleate e che in seguito dovessero ancora farsi in virtù dell'accordo tra il Governo Italiano e gli Alleati di cui alla lettera del Presidente del Consiglio De Gasperi in data 24 gennaio 1946, diretta all'Ammiraglio Stone (2° sottoconto).

Per l'importo delle somministrazioni già fatte e finora addebitate nel conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria presso la Banca d'Italia, la Banca stessa provvederà a reintegrare delle relative partite il detto conto corrente iscrivendo nel contempo le partite medesime a debito dello Stato Italiano nel secondo sottoconto sopra previsto.

Gli accreditamenti e gli addebitamenti risultanti da tale reintegro avranno valuta compensata.

Le ulteriori somministrazioni che dovessero essere fatte alle Forze Alleate in Italia avranno valuta fine della decade nella quale è avvenuto il movimento.

Le partite che compongono la voce di cui al primo paragrafo del presente articolo (tanto le Am-lire emesse quanto le somministrazioni di biglietti della Banca e di crediti in lire) dato il carattere particolare della circolazione cui esse stanno a fronte, figureranno in evidenza all'attivo del bilancio della Banca d'Italia.

Art. 2. — Qualora, in dipendenza del riconoscimento, da parte Alleata, delle ragioni di credito derivanti all'Italia a seguito della emissione delle Am-lire e delle somministrazioni di biglietti e fondi in lire di cui all'art. 1 il Tesoro dello Stato abbia a ricevere, in un modo qualsiasi, pagamenti da parte Alleata a valere su dette ragioni di credito, gli importi relativi dovranno essere portati a credito della voce di cui all'art. 1.

A tale uopo il Ministro del Tesoro, qualora non ritenga di versare alla Banca d'Italia le somme dal Tesoro incassate, ha facoltà di ottenere che la Banca stessa iscriva tali somme in aumento delle anticipazioni straordinarie di cui all'art. 2 della convenzione 31 dicembre 1936 fra il Ministro delle Finanze ed il Governatore della Banca d'Italia approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro delle Finanze, pure in data 31 dicembre 1936, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 1937, registro n. 1 Finanze, Foglio 166.

Art. 3. — Ritenuto che la richiamata convenzione 31 dicembre 1936 determinava in lire 0,20 per cento annue il compenso dovuto alla Banca d'Italia per le anticipazioni al Tesoro e che da quella data notevoli sono stati gli aumenti di costo verificatisi in tutti i settori produttivi della vita nazionale e che tali aumenti si sono verificati specialmente dal 1° gennaio 1945 in poi anche nel costo di fabbricazione e di emissione dei biglietti; tenuto conto degli aumenti verificatisi in tutti i coefficienti del costo dei servizi, il compenso di cui sopra resta così modificato:

a) per il 1945 lire 0,50 per cento (cinquanta centesimi)

b) per il 1946 lire 0,80 per cento (ottanta centesimi)

Art. 4. — Sulla media decadale delle somministrazioni agli Alleati dei biglietti della Banca d'Italia e di fondi in lire, risultanti dal secondo sottoconto di cui all'art. 1, sarà cor-

risposto dal Tesoro alla Banca lo stesso compenso di cui al precedente art. 3, e cioè per l'anno 1946 il 0,80 per cento, quale compenso sarà modificato nella stessa misura del compenso per le anticipazioni della Banca al Tesoro di anno in anno come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946 N.441.

Analogo compenso viene attribuito alla Banca d'Italia sulla media decadale delle Am-lire bruciate o in possesso della Banca, a fronte delle quali circolano biglietti della Banca stessa.

Beninteso la circolazione corrispondente all'ammontare della voce di cui all'art. 1, in analogia alle disposizioni che riguardano le anticipazioni della Banca al Tesoro, è esente da qualsiasi copertura e da pagamento della tassa di circolazione.

Art. 5. — Con apposita convenzione sarà fissata la misura del rimborso alla Banca d'Italia delle spese per il servizio di Tesoreria Provinciale per il 1946 mentre per il 1945 il rimborso in parola è limitato a lire 150.000.000 (centocinquantamiloni).

Art. 6. — Rimane stabilito che la convenzione stipulata fra il Ministro delle Finanze e il Governatore della Banca d'Italia il 31 dicembre 1936 ed approvata come detto nell'art. 2 della presente convenzione, resta in vigore salvo le modificazioni di cui ai precedenti art. 3 e 5 con l'intesa che l'aumento da 0,20 a 0,50 per cento per il 1945 e da 0,50 a 0,80 per cento per il 1946 del compenso sulle anticipazioni, è applicabile anche all'interesse a favore del Tesoro contemplato nel secondo e quarto comma dell'art. 11 della suindicata convenzione 31 dicembre 1936.

La presente convenzione è redatta in due esemplari di cui uno resta depositato nelle mani del Ministro del Tesoro e l'altro viene rilasciato al Governatore della Banca d'Italia.

* * *

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 5000, da mettere in circolazione in occasione del cambio delle valute attualmente circolanti;

Vista la nota n. 477, del 3 gennaio 1947, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 5000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detto biglietto è stampato in tipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale, filigranata, con due medaglioni, nei quali sono raffigurati Dante e Virgilio.

Il recto del biglietto è composto da una ornamentazione floreale, stile rinascimento, in tipografia e da un gruppo centrale riprodotto in calcografia. Le dimensioni del biglietto, compresi i margini, sui quali è impresso un sottile disegno geometrico di color giallo, sono di circa mm. 233 1/2 x 124 1/2, mentre la parte tipografica, costituente il corpo del biglietto, stampata in cromo, a quattro colori, misura mm. 205 3/4 in lunghezza e mm. 109 1/2 in altezza.

Una cornice ornamentale, in nero e verde-azzurro, inquadra il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe, con fondo di sicurezza in color verde-azzurro.

Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni della serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso, in nero, il valore del biglietto: « Lire 5000 ». Nei quattro angoli interni, una greca verde azzurro su fondo bianco, racchiude un fondino a scomparti esagonali, in colore sanguine.

La parte centrale è formata da un grande ovale il quale è collegato, agli estremi dell'asse maggiore, a due piccoli ovali, posti in senso verticale contenenti, quello alla sinistra araldica, una testa di profilo raffigurante Virgilio e, quello alla destra, una testa, pure di profilo, raffigurante Dante, ambedue in filigranata. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia, in giallo-oro vecchio.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale che, nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia. Al di sopra, sul fondino giallo, è posta l'indicazione « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 » riguardante il contrassegno stesso.

Nella parte inferiore detto ovale è interrotto dal gruppo allegorico in calcografia color verde simboleggiante le due città, regine del mare, Genova e Venezia. Le due figure muliebri sono adagate su una base archi-

tettonica e poggiano un braccio su pilastri scolpiti con gli stemmi della città che rappresentano. Dietro, al centro, s'erge la prora rostrata di una nave antica. In calce è la dizione: « Prof. Andrea Bianchi incise ».

Il grande ovale racchiude un fondo puntinato giallo. Su tale fondo campeggia un disegno a guilliche in color verde portante, in grande, il valore del biglietto in cifre « 5000 ». In tre linee, sopra al fondo e a detto valore, sta la leggenda:

Banca d'Italia - Lire cinquemila - Pagabili a vista al portatore ».

I caratteri delle tre linee sono in nero bistro; al di sotto della leggenda suddetta, sormontate dalle rispettive diciture sono riportate in nero le firme del Governatore e del Cassiere.

Nel margine inferiore del biglietto trovasi, a sinistra, l'indicazione « G. Capranesi inv. » e, a destra, « Officina della Banca d'Italia ».

Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 5000 è formato da una composizione ornamentale e geometrica, stampata in quattro colori.

Nel centro campeggia la riproduzione, in calcografia di color bruno rossastro, di una testa muliebri raffigurante la « Flora ».

Al di sotto di questa effigie è pure impresso in calcografia una targa, anch'essa di color bruno rossastro, recante, in tre righe, le comminatorie penali:

« La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

L'effigie anzidetta è racchiusa in un circolo decorato da una ornamentazione bianca e gialla. In alto è interrotto da un disco con la sigla B. I. in nero, contornato da un nastro svolazzante ai due lati, e recante la scritta in giallo « Banca d'Italia ».

Detto circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali delle filigrane anch'essi decorati da una ornamentazione bianca e gialla. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, ha posto l'indicazione del valore in cifre « 5000 » in nero su fondino verde-azzurro contornata da una cornicetta circolare racchiudente la parola in giallo: « Lire », ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato da un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamentazione in verde-azzurro e nell'interno da una greca pure in verde-azzurro che contorna un fondino geometrico in colore rossastro. Sui margini del biglietto è impresso un fondino giallo di disegno uguale a quello del recto.

A destra su detto fondino, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura « Art. 2 della Legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 gennaio 1947, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere nuovi tipi di biglietti da L. 1000 e da L. 500 che prenderanno la denominazione di biglietti « tipo 1946 »;

Vista la nota n. 23631, del 25 febbraio 1947, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere i detti biglietti da lire 1000 e da L. 500 « tipo 1946 »;

Determina:

Art. 1.

I biglietti della Banca d'Italia « tipo 1946 » dei tagli da L. 1000 e da L. 500 avranno i distintivi e i segni caratteristici qui appresso indicati:

a) il biglietto da L. 1000 è stampato, al recto, in litografia e calcografia e, al verso, in tipografia, su carta bianca filigranata in pasta. La filigrana è costituita da una testina con profilo muliebre raffigurante l'Abbondanza.

Le dimensioni del biglietto, di formato rettangolare, sono di circa mm. 141x63 nella parte stampata del recto e di circa mm. 142x61 in quella del verso e l'intero biglietto, compresi i margini, ha la misura di circa mm. 156x75.

Nel recto un sottofondo litografico, in giallo-ocra formato da quadrati ondulati con al centro la cifra « 1000 », copre la superficie stampata del biglietto ed è interrotto a destra dallo spazio ovale in corrispondenza della filigrana e a sinistra dall'ovale in cui è riprodotto il profilo muliebre, appresso specificato.

Nella parte centrale del biglietto si osserva in litografia un fondo numismatico con elementi a cordoncino formanti quadrati ondulati, in cui si ripetono, alternandosi, la cifra « 1000 » e un giglio. Detto fondo di colore avana violaceo è interrotto superiormente, al centro, dalla grande cifra « 1000 », la quale porta doppia filettatura.

La vignetta del biglietto, in calcografia, di colore blu-verdastro, è inquadrata da una piccola cornice ad elementi curvilinei intrecciati e si suddivide in tre parti. A sinistra è un medaglione ovale nel quale è riprodotto, a mezzo busto, un profilo muliebre, tratto dal gruppo delle « Tre Grazie » che fa parte del dipinto

« La Primavera » del Botticelli; il profilo stesso campeggia su di un fondino a tratteggio ondulato orizzontale. Detto medaglione è racchiuso in una cornice rettangolare formata da elementi nastriformi, che si ripetono agli angoli a foggia di farfalla aventi internamente sei palline in chiaro-scuro; negli stessi elementi nastriformi si riscontra pure, internamente, una linea bianca sinusoidale doppiamente intrecciata. La parte centrale, comprende la leggenda, in carattere stampatello di varia dimensione su quattro righe:

« Banca d'Italia - lire - mille - pagabili a vista al portatore ».

Le lettere della prima riga, in bianco su fondo unito, sono situate nell'interruzione, in alto, di una cornice ondulata, composta da motivi bianco-linea, che contorna la parte centrale e quella a destra del biglietto. La parte della vignetta, a destra, comprende uno spazio rettangolare portante al centro l'ovale della filigrana. In questa parte, completata da ornati e volute, è posta, superiormente e inferiormente all'ovale, la cifra « 1000 » ed inoltre, al due angoli a destra, sono collocati due fermagli a foglia sovrapposti alla cornice.

Nella parte centrale del biglietto, in mezzo, inferiormente, è stampato, in colore rosso vermigliato, il medaglione del contrassegno governativo con la testina d'Italia; gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra, recano in nero, l'indicazione delle serie mentre gli altri due angoli recano, pure in nero, l'indicazione del numero progressivo del biglietto; lateralmente al contrassegno si rilevano le firme del Governatore e del Cassiere, la prima a sinistra, la seconda a destra, sormontate dalle rispettive qualifiche.

Nel margine inferiore del biglietto, leggesi, a sinistra « I.P.S. Off. Carte-Valori »; a destra « R. Garrasi - dis » al centro sono segnati, nello stesso colore del medaglione, i decreti Ministeriali riflettenti il contrassegno governativo.

Sul margine a sinistra, verticalmente, sono impresse le indicazioni dei decreti Ministeriali di creazione e delle caratteristiche.

Nel tergo del biglietto, in grigio-violaceo, il fondo è costituito da una cornicetta rettangolare con motivi ad arco, simmetrici, che si ripetono, la quale racchiude su tutta la superficie un fondino formato da un leggero tratteggio riprodotto una specie di giglio stilizzato.

Il fondino è interrotto, a sinistra da uno spazio ovale in corrispondenza della filigrana, al centro, per dare posto ad una losanga e a due cartigli situati sopra e sotto la losanga medesima, nonché a destra in corrispondenza di un ovale racchiudente la sigla « B. I. ».

Gli accennati spazi che interrompono il fondo, ad eccezione di quello comprendente l'ovale della filigrana, sono ricoperti da altro fondino a linee parallele.

All'anzidetta losanga, in blu-verdastro, composta da linee intrecciate, è sovrapposta una tabellina con linee concatenate e cornice a cordoncino recante due fermagli a palline. Tale tabellina porta, in carattere chiaro ombreggiato, la cifra « 1000 » con ornati interni.

Nel cartiglio in alto, in carattere stampatello con ombreggiatura, è situata la scritta « Banca d'Italia »; l'altro cartiglio, in basso, a forma di nastro, reca su due righe la leggenda delle comminatorie penali: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ». A destra, un medaglione con fondino ondulato, formato da linee intrecciate racchiudenti una corni-

retta ovale contornata da perline e angoli, reca la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio. I due cartigli e il medaglione di cui sopra sono anche essi in blu-verdastro.

Nel lato verticale a destra, sul margine bianco, leggesi: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 »;

b) il biglietto da L. 500, è stampato al recto in litografia e calcografia e al tergo in tipografia, su carta bianca filigranata in pasta. La filigrana è costituita da una testina con profilo muliebre raffigurante la « Italia ».

Le dimensioni del biglietto, di formato rettangolare, sono di circa mm. 132x58 nella parte stampata del recto e di circa mm. 130x56 in quella del tergo, e l'intero biglietto, compresi i margini, ha la misura di circa mm. 144x70.

Nel recto, un sottofondo litografico, di colore avana, formato da quadrati ondulati con al centro la cifra « 500 », copre la superficie stampata del biglietto ed è interrotto a destra da uno spazio rettangolare in corrispondenza della filigrana e dalle due cifre « 500 » racchiuse in due rettangoli, situate in alto e in basso dello spazio rettangolare stesso e a sinistra dal rettangolo in cui è riprodotta la figura di Cerere.

Nella parte centrale del biglietto, sovrapposto al sottofondo, è un fondino litografico in numismatica, costituito da elementi a cordoncino formanti quadrati ondulati in cui si ripetono, alternandosi, la cifra « 500 » ed un quadrifoglio stilizzato. Detto fondino di colore verde oliva è interrotto superiormente, al centro, dalla cifra in grande « 500 » con doppia filettatura.

La vignetta, in calcografia di colore viola-rossiccio, è inquadrata da una piccola cornice formata da una doppia linea curva intrecciantesi in modo alternato e si suddivide in tre parti. A sinistra è riprodotta a mezzo busto la figura di Cerere facente parte del gruppo « Venere, Giunone e Cerere » negli affreschi di Raffaello alla Farnesina, in Roma. Essa campeggia su di un fondo a linee ravvicinate incrociate trasversalmente ed è racchiusa da una cornice rettangolare costituita, nei due lati verticali da due striscie di motivi simmetrici in bianco-linea e in alto ed in basso della cornice stessa da due altri motivi a forma di nastro intrecciato, con perline. La parte centrale comprende la leggenda in carattere stampatello di varie dimensioni su quattro righe:

« Banca d'Italia - Lire - cinquecento - Pagabili a vista al portatore ».

Le lettere della prima riga in bianco su fondo unito sono situate nell'interruzione, in alto, di una cornice, composta di motivi bianco-linea, che contorna la parte centrale e quella a destra del biglietto.

Nella parte a destra della vignetta e precisamente sopra e sotto il rettangolo della filigrana spicca la cifra « 500 », accennata più innanzi, con doppia filettatura e piccoli ornati; ai due angoli a destra, interrompendo la cornice, notasi un motivo triangolare decorativo in bianco-linea con perline.

Nella parte centrale del biglietto, in mezzo, inferiormente è stampato, in colore rosso vermigliato, il medaglione del contrassegno governativo con la testina d'Italia; gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra recano, in nero, le indicazioni della serie e gli altri due angoli, pure in nero, recano il numero progressivo del biglietto; lateralmente al contrassegno si rilevano le firme del Governatore e del Cassiere, la prima a sini-

stra, la seconda a destra, sormontate dalle rispettive qualifiche.

Nel margine inferiore del biglietto, leggesi, a sinistra « I.P.S. Off. Carte-Valori », a destra « G. Garra - si - dis » al centro sono segnati nello stesso colore del medaglione, i decreti Ministeriali riflettenti il contrassegno governativo.

Sul margine a sinistra, verticalmente, sono impresse le indicazioni dei decreti Ministeriali di creazione e delle caratteristiche.

A tergo del biglietto, un fondino bruno-violaceo, costituito da un leggero tratteggio riprodotte una specie di giglio stilizzato, è interrotto, a sinistra, da un rettangolo racchiudente la filigrana, al centro e a destra da altro fondino a linee o puntini in corrispondenza rispettivamente di una losanga e di una tabellina con la sigla « B. I. ». L'anzidetto fondino è inquadrato da una cornicetta con motivi ad arco, simmetrici, che si ripetono.

La vignetta in viola-rossiccio, porta nella zona centrale una losanga ondulata formata da linee intrecciate con sovrapposta una tabellina a linee concatenate e cornice a cordoncino con due fermagli a palline. Tale tabellina reca in carattere chiaro ombreggiato la cifra « 500 » con piccoli ornati interni.

Superiormente a detta losanga è posta la leggenda « Banca d'Italia » in carattere romano con filettatura contornata da un fondino che ripete il valore; inferiormente è situata una tabellina anch'essa contornata da analogo fondino portante, su due righe, la leggenda delle comminatorie penali: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Ai quattro estremi orizzontali della vignetta è riportata la cifra « 500 » in stampatello a fondo chiaro. A destra, compreso fra due cifre « 500 », poste una superiormente e l'altra inferiormente, notasi un rettangolo a linee incrociate contenente un ovale a perline e angoli con la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio.

Sul margine verticale a destra leggesi la scritta: « art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1947.

Norme per l'apposizione del contrassegno di Stato sui biglietti della Banca d'Italia da L. 5000, L. 1000 e L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 155. — VENEZIA

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1947.

Contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 23 aprile 1910, numero 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 dello stesso giorno, e i decreti Ministeriali 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1926, e n. 183 del 9 agosto 1943, tutti riguardanti i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti bancari;

Ritenuta la necessità di modificare il detto contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia, e i cui distintivi e segni caratteristici furono fissati coi decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, è modificato, e i relativi distintivi e segni caratteristici sono stabiliti come appresso:

Un volto di giovane donna, in prospetto, raffigurante una immagine mitologica denominata « Medusa ». Ai due lati di esso, superiormente, si aprono due brevi ali piumate, e, più in basso, escono dalla chioma disordinata due teste di serpentelli, i quali, col resto del loro corpo, si attorcigliano al disotto del mento.

Il volto predetto, disegnato a trattini e puntini, con effetti di chiaro scuro, emerge da un fondino a tratti rettilinei orizzontali, ombreggiati, formante un disco di mm. 15 di diametro. Tale disco è a sua volta contenuto in una cornice costituita da una fascia circolare con fondo tratteggiato da cerchi concentrici, sulla quale sono disposte 24 perline equidistanti, e da un fregio che si sviluppa esternamente alla fascia, formato da motivi ornamentali triangolari, simmetrici, con intreccio di foglie stilizzate, in bianco, su un fondino finemente tratteggiato.

Compresa la cornice di cui al precedente capoverso, il diametro del medaglione, tra gli opposti vertici degli anzidetti motivi ornamentali, risulta pari a mm. 22.

Il detto contrassegno sarà stampato tipograficamente, sul solo recto dei biglietti, con inchiostro rosso vermiglione.

Art. 2.

I biglietti della Banca d'Italia recheranno impressa, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del presente decreto.

Le norme per l'apposizione del contrassegno di Stato, di cui al presente decreto, sui biglietti la cui fabbricazione è attualmente in corso, saranno emanate con successivi decreti.

Art. 3.

Per effetto del presente decreto, e di quelli ad esso consecutivi, di cui al capoverso dell'articolo precedente, s'intendono modificati, nei riguardi dei biglietti la cui fabbricazione è già stata autorizzata, tutti i riferimenti al contrassegno di Stato, contenuti nei decreti di approvazione delle caratteristiche dei vari tipi e tagli di biglietti e in quelli di autorizzazione delle rispettive fabbricazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4540)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente case di riposo per gli anziani del lavoro e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il regio decreto 24 marzo 1938, n. 483, che approva un nuovo testo di statuto per l'Ente suddetto, il quale assume la denominazione di Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Visti i propri decreti 10 aprile, 26 giugno, 29 novembre 1946; 12 febbraio, 1° luglio e 30 settembre 1947, con i quali il dott. Mario Poggi è stato nominato commissario straordinario di detto Ente e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del soprannominato commissario;

retta ovale contornata da perline e angoli, reca la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio. I due cartigli e il medaglione di cui sopra sono anche essi in blu-verdastro.

Nel lato verticale a destra, sul margine bianco, leggesi: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 »;

b) il biglietto da L. 500, è stampato al recto in litografia e calcografia e al tergo in tipografia, su carta bianca filigranata in pasta. La filigrana è costituita da una testina con profilo muliebre raffigurante la « Italia ».

Le dimensioni del biglietto, di formato rettangolare, sono di circa mm. 132x58 nella parte stampata del recto e di circa mm. 130x56 in quella del tergo, e l'intero biglietto, compresi i margini, ha la misura di circa mm. 144x70.

Nel recto, un sottofondo litografico, di colore avana, formato da quadrati ondulati con al centro la cifra « 500 », copre la superficie stampata del biglietto ed è interrotto a destra da uno spazio rettangolare in corrispondenza della filigrana e dalle due cifre « 500 » racchiuse in due rettangoli, situate in alto e in basso dello spazio rettangolare stesso e a sinistra dal rettangolo in cui è riprodotta la figura di Cerere.

Nella parte centrale del biglietto, sovrapposto al sottofondo, è un fondino litografico in numismatica, costituito da elementi a cordoncino formanti quadrati ondulati in cui si ripetono, alternandosi, la cifra « 500 » ed un quadrifoglio stilizzato. Detto fondino di colore verde oliva è interrotto superiormente, al centro, dalla cifra in grande « 500 » con doppia filettatura.

La vignetta, in calcografia di colore viola-rossiccio, è inquadrata da una piccola cornice formata da una doppia linea curva intrecciantesi in modo alternato e si divide in tre parti. A sinistra è riprodotta a mezzo busto la figura di Cerere facente parte del gruppo « Venere, Giunone e Cerere » negli affreschi di Raffaello alla Farnesina, in Roma. Essa campeggia su di un fondo a linee ravvicinate incrociate trasversalmente ed è racchiusa da una cornice rettangolare costituita, nei due lati verticali da due strisce di motivi simmetrici in bianco-linea e in alto ed in basso della cornice stessa da due altri motivi a forma di nastro intrecciato, con perline. La parte centrale comprende la leggenda in carattere stampatello di varie dimensioni su quattro righe:

« Banca d'Italia - Lire - cinquecento - Pagabili a vista al portatore ».

Le lettere della prima riga in bianco su fondo unito sono situate nell'interruzione, in alto, di una cornice, composta di motivi bianco-linea, che contorna la parte centrale e quella a destra del biglietto.

Nella parte a destra della vignetta e precisamente sopra e sotto il rettangolo della filigrana spicca la cifra « 500 », accennata più innanzi, con doppia filettatura e piccoli ornati; ai due angoli a destra, interrompendo la cornice, notasi un motivo triangolare decorativo in bianco-linea con perline.

Nella parte centrale del biglietto, in mezzo, inferiormente è stampato, in colore rosso vermigliato, il medaglione del contrassegno governativo con la testina d'Italia; gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra recano, in nero, le indicazioni della serie e gli altri due angoli, pure in nero, recano il numero progressivo del biglietto; lateralmente al contrassegno si rilevano le firme del Governatore e del Cassiere, la prima a sini-

stra, la seconda a destra, sormontate dalle rispettive qualifiche.

Nel margine inferiore del biglietto, leggesi, a sinistra « I.P.S. Off. Carte-Valori », a destra « G. Garra - dis » al centro sono segnati nello stesso colore del medaglione, i decreti Ministeriali riflettenti il contrassegno governativo.

Sul margine a sinistra, verticalmente, sono impresse le indicazioni dei decreti Ministeriali di creazione e delle caratteristiche.

A tergo del biglietto, un fondino bruno-violaceo, costituito da un leggero tratteggio riproducente una specie di giglio stilizzato, è interrotto, a sinistra, da un rettangolo racchiudente la filigrana, al centro e a destra da altro fondino a linee o puntini in corrispondenza rispettivamente di una losanga e di una tabellina con la sigla « B. I. ». L'anzidetto fondino è inquadrato da una cornicetta con motivi ad arco, simmetrici, che si ripetono.

La vignetta in viola-rossiccio, porta nella zona centrale una losanga ondulata formata da linee intrecciate con sovrapposta una tabellina a linee concatenate e cornice a cordoncino con due fermagli a palline. Tale tabellina reca in carattere chiaro ombreggiato la cifra « 500 » con piccoli ornati interni.

Superiormente a detta losanga è posta la leggenda « Banca d'Italia » in carattere romano con filettatura contornata da un fondino che ripete il valore; inferiormente è situata una tabellina anch'essa contornata da analogo fondino portante, su due righe, la leggenda delle comminatorie penali: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Ai quattro estremi orizzontali della vignetta è riportata la cifra « 500 » in stampatello a fondo chiaro. A destra, compreso fra due cifre « 500 », poste una superiormente e l'altra inferiormente, notasi un rettangolo a linee incrociate contenente un ovale a perline e angoli con la sigla « B. I. » contornata da un fondino a tratteggio.

Sul margine verticale a destra leggesi la scritta: « art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 2 agosto 1943, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1947.

Norme per l'apposizione del contrassegno di Stato sui biglietti della Banca d'Italia da L. 5000, L. 1000 e L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 ed il decreto Ministeriale 17 gennaio 1947, col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » ed il decreto Ministeriale 20 marzo 1947 col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, che modifica i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato, modificato come al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, sarà applicato sui biglietti della Banca d'Italia dei tipi seguenti, in luogo di quello di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, secondo le modalità sotto indicate:

1) sui biglietti da L. 5000, di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, a partire dal biglietto n. 0001 della serie A 16;

2) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 », di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947, e all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie A 51;

3) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 » di serie speciale, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e all'art. 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie W 161;

4) su tutti i biglietti da L. 500 « tipo 1946 » di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente, in luogo delle date 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, receranno impresse in margine, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947 e quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché

le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione della Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, concernente la creazione di un nuovo biglietto di banca del taglio da L. 5000;

Visto il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, col quale sono stati approvati i detti distintivi e segni caratteristici del biglietto in parola;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale viene modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, che approva i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5000, è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sul detto biglietto quello modificato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sul biglietto medesimo quelli dei due predetti decreti.

Roma, addì 25 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(821)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 », è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sui detti biglietti quello modificato, di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sui titoli medesimi quelli dei predetti decreti.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(822)

Veduto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 ed il decreto Ministeriale 17 gennaio 1947, col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » ed il decreto Ministeriale 20 marzo 1947 col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, che modifica i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato, modificato come al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, sarà applicato sui biglietti della Banca d'Italia dei tipi seguenti, in luogo di quello di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, secondo le modalità sotto indicate:

1) sui biglietti da L. 5000, di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, a partire dal biglietto n. 0001 della serie A 16;

2) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 », di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947, e all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie A 51;

3) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 » di serie speciale, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e all'art. 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie W 161;

4) su tutti i biglietti da L. 500 « tipo 1946 » di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente, in luogo delle date 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, receranno impresse in margine, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947 e quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché

le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione della Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, concernente la creazione di un nuovo biglietto di banca del taglio da L. 5000;

Visto il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, col quale sono stati approvati i detti distintivi e segni caratteristici del biglietto in parola;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale viene modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, che approva i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5000, è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sul detto biglietto quello modificato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sul biglietto medesimo quelli dei due predetti decreti.

Roma, addì 25 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(821)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 », è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sui detti biglietti quello modificato, di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sui titoli medesimi quelli dei predetti decreti.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(822)

Decreto Ministeriale 17 novembre 1947

~~DIREZIONE GENERALE DEL TESORO~~ - DIV. IV - n. 156377

REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il Testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n.204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il Decreto ministeriale del 3 agosto 1945 che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista dei tagli da L. 5.000, L. 10.000 e L. 25.000;

Visto il decreto ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il Contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

DETERMINA:

Il decreto ministeriale del 3 agosto 1945 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista della Banca d'Italia da L. 5.000, L. 10.000 e L. 25.000, è modificato, nei riguardi del Contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del Contrassegno di cui ai decreti ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 deve essere apposto sui detti titoli provvisori quello modificato, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sui titoli medesimi quelli dei predetti decreti.

Roma, 17 novembre 1947

IL MINISTRO

f.to Del Vecchio

1 2 5 0 0 0 2 0 1 3 0

DM. 21 novembre 1947

10

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - ISPETTORATO GENERALE PER I SERVIZI MONETARI E DI VIGILANZA E CONTROLLO - Div. IV - n. 156375

REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il Testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visti i decreti Ministeriali del 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 10 agosto 1943, con i quali sono stati approvati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il Contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

D E T E R M I N A:

I decreti Ministeriali del 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 10 agosto 1943 che approvano i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione, sono modificati, nei riguardi del Contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del Contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 deve essere apposto sul detto biglietto quello, modificato, di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sul biglietto medesimo quelli dei due predetti decreti.

Roma, 21 novembre 1947

IL MINISTRO
f.to Del Vecchio

Il Ministro del Tesoro

VISTO l'art.4 del Testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col R.D. 28 aprile 1910, n.204;

VISTO il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col R.D. 30 ottobre 1896, n.508;

VISTI i decreti ministeriali 30 marzo 1943 e 10 agosto 1943, con i quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 500 vecchio tipo modificato;

VISTO il decreto ministeriale del 14 agosto 1947, che modifica i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

D E T E R M I N A :

Art.1

Il contrassegno di Stato, modificato come al decreto ministeriale 14 agosto 1947, sarà applicato, in luogo di quello di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, sui biglietti della Banca d'Italia, da L. 500, vecchio tipo modificato, la fabbricazione dei quali venne autorizzata col decreto ministeriale 19 febbraio 1947, a partire dal biglietto n.000001 della Serie W 941.

Art.2

I biglietti di cui all'articolo precedente, in luogo delle date 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, recheranno impresse in mar-

1 2 5 4 0 0 1 0 1 6 7

gine, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del citato decreto ministeriale 14 agosto 1947 e quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 15 DIC. 1947

IL MINISTRO

F.to Del Vecchio

Per copia conservare

15-12-47



Veduto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000 ed il decreto Ministeriale 17 gennaio 1947, col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, col quale vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » ed il decreto Ministeriale 20 marzo 1947 col quale venne autorizzata una prima fabbricazione di tali biglietti;

Veduto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, che modifica i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato, modificato come al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, sarà applicato sui biglietti della Banca d'Italia dei tipi seguenti, in luogo di quello di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, 19 maggio 1926 e 7 agosto 1943, secondo le modalità sotto indicate:

1) sui biglietti da L. 5000, di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, a partire dal biglietto n. 0001 della serie A 16;

2) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 », di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947, e all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie A 51;

3) sui biglietti da L. 1000 « tipo 1946 » di serie speciale, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e all'art. 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, a partire dal biglietto n. 000001 della serie W 161;

4) su tutti i biglietti da L. 500 « tipo 1946 » di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1947 e agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente, in luogo delle date 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, receranno impresse in margine, con lo stesso colore del contrassegno di Stato, la data del citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947 e quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 5000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché

le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione della Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 novembre 1946, concernente la creazione di un nuovo biglietto di banca del taglio da L. 5000;

Visto il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, col quale sono stati approvati i detti distintivi e segni caratteristici del biglietto in parola;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale viene modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 16 gennaio 1947, che approva i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5000, è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sul detto biglietto quello modificato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sul biglietto medesimo quelli dei due predetti decreti.

Roma, addì 25 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(821)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia;

Determina:

Il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 », è modificato, nei riguardi del contrassegno di Stato, nel senso che in luogo del contrassegno di cui ai decreti Ministeriali del 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, deve essere apposto sui detti biglietti quello modificato, di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947, i cui estremi sostituiranno sui titoli medesimi quelli dei predetti decreti.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(822)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 23 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 30 aprile 1948, con la quale si prospetta l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 10.000;

Vista la nota n. 62359, del 7 maggio 1948, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 10.000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati.

Detto biglietto è stampato tipograficamente e calcograficamente su carta bianca d'impasto ad alte caratteristiche, recante racchiusi in due medaglioni opposti le sembianze di Michelangelo e di Galileo riprodotti in filigrane.

Il recto del biglietto è composto da una decorazione di stile rinascimento stampata in tipografia e da un gruppo centrale riprodotto calcograficamente. Sui lati perpendicolari, al di fuori della riquadratura del biglietto, è impresso un fregio eseguito a « guilloche », indicante il valore 10.000 in cifre fantasia, stampato in colore giallastro.

Le dimensioni del biglietto, compresi i margini bianchi, raggiungono mm. 125 x 246. Nel recto la parte cromatica misura mm. 111 x 231½ ed è inquadrato da una cornice ornamentale che nei lati maggiori contiene quattro targhe di colore grigio violaceo riservate all'indicazione della serie e del numero e nei lati minori altre quattro targhe che recano la dicitura: Lire 10.000.

Nei quattro angoli interni, una greca arancione racchiude un fondino a scomparti esagonali in colore rosso giallastro.

L'ovale che costituisce la parte centrale è collegato alle estremità dell'asse maggiore a due ovali minori situati verticalmente i quali racchiudono le due filigrane raffiguranti: quello di sinistra le sembianze di Michelangelo e quello di destra le sembianze di Galileo, rivolte ambedue verso il centro del biglietto. Detti ovali sono contornati da una decorazione di foglie di quercia rossastre.

L'ovale centrale consta di un festone floreale interrotto nella parte superiore del medaglione contenente il contrassegno di Stato in vermiglione, riproducente una testa di Medusa al di sopra del quale è impressa la dicitura indicante il « Decreto Ministeriale 14 agosto 1947 » riguardante il contrassegno stesso.

Nella parte inferiore dell'ovale la continuità del festone che lo racchiude è interrotta dal gruppo allegorico color bruno rossiccio simboleggiante le due città regine del mare, Genova e Venezia; le due figure mu-

liebri appaiono adagate su di una base architettonica e poggiano un braccio sugli stemmi scolpiti delle città che rappresentano.

Nel centro della base architettonica si legge la dicitura « Prof. Andrea Bianchi incisore ».

Nel grande ovale campeggia un disegno a « guilloche », portante il valore in cifre del biglietto « 10.000 ».

Su questo e su tre linee appare la leggenda:

« BANCA D'ITALIA - LIRE DIECIMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE ».

I caratteri delle leggende sono di color rosso bruno; al di sotto della leggenda suddetta, sormontate dalle rispettive diciture sono riportate in nero le firme del Governatore e del Cassiere.

Nel margine bianco inferiore del biglietto si legge; a sinistra « C. Capranesi inv. » e a destra « Officina della Banca d'Italia » e nel centro sono impresse le date dei decreti Ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto è costituito da una composizione ornamentale geometrica a colori sovrapposti che danno un insieme cromatico di colore bruno rossastro; tale insieme cromatico misura mm. 111 x 233.

Nel centro è impressa in rosso carminio la riproduzione di una testa raffigurante il profilo di Dante.

Al di sotto di questa effigie è pure impressa nello stesso colore del profilo di Dante, la targa recante su tre righe le comminatorie penali:

« La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

La effigie di cui sopra è racchiusa da un circolo formato da rosoncini in bianco e giallo raccordati. Tale circolo è interrotto in alto da un disco che racchiude la sigla « B. I. » violacea recante a destra e a sinistra un nastro svolazzante su cui risulta la scritta « Banca d'Italia ».

Detto circolo si raccorda orizzontalmente e con altra analoga decorazione, ai due ovali che racchiudono le filigrane.

Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, risulta in bianco, contornata in viola, l'indicazione in cifre del valore « 10.000 » circoscritta da una cornicetta circolare, che racchiude la parola « Lire » ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio costituito da un festone floreale, limitato, all'esterno, da una ornamentazione in arancione, e, internamente, da una greca dello stesso colore che contorna un fondino geometrico a sfondo bruno. Sui lati verticali è impresso lo stesso fregio che figura sul recto, ma in colore arancione, anziché in colore giallastro.

Sul margine bianco orizzontale inferiore è stampata la dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità del decreto Ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1947, n. 251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Determina:

I quantitativi di biglietti delle serie speciali di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944 si adeguano, per il taglio da L. 50 di terzo nuovo tipo, a biglietti numero 14.756.500 delle serie da W 1 a W 57 e da W 201 a W 296 e, per il taglio da L. 100 di secondo nuovo tipo, a biglietti n. 26.393.346 delle serie da W 1 a W 118, da W 141 a W 180 e da W 201 a W 316.

Roma, addì 22 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1948.

Revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1000 e 500, di secondo nuovo tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale sono stati fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Visti i decreti Ministeriali 10 dicembre 1944 e 20 aprile 1946, con i quali venne autorizzata la fabbricazione di detti biglietti;

Vista la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia del 24 maggio 1948, n. 69906, con la quale vien fatta presente l'opportunità di procedere alla revoca delle autorizzazioni, contenute nei sopracitati decreti Ministeriali 10 dicembre 1944 e 20 aprile 1946, per la parte concernente i biglietti degli anzidetti tagli da L. 1000 e 500;

Determina:

Le autorizzazioni alle fabbricazioni dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 di secondo nuovo tipo di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944 e alle lettere A) e B) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 20 aprile 1946 sono revocate.

Roma, addì 1° giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1949.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e sostituzione del commissario governativo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235; Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale il dott. Tullio Busignani è stato nominato, a norma dell'abrogata legge 18 maggio 1942, n. 566, commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Considerato che il suddetto Consorzio non ha potuto provvedere alla ricostituzione dei propri normali organi amministrativi, a norma del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Ritenuta la opportunità per esigenze di carattere amministrativo, di prorogare la gestione commissariale del cennato Consorzio e di affidare l'incarico di commissario governativo al dott. Luigi Quercioli;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è prorogata di tre mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Quercioli è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Tullio Busignani.

Art. 3.

Al predetto commissario sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Entro il termine stabilito nell'art. 1 del presente decreto, il commissario governativo dovrà provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla convocazione delle assemblee che dovranno provvedere alla elezione dei normali organi amministrativi del Consorzio.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

(3181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

82° Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia
« Vittorio Emanuele »

Si notifica che il giorno 30 agosto 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 82ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, secondo il piano di ammortamento, è di 10544 ed i numeri di quelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3147)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1948, n. 1273.

Emissione, da parte della Banca d'Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quello di lire mille.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con suo decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti e titoli equivalenti in tagli da lire 5000 e 10.000 in deroga a quanto indicato nell'art. 3 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 7 ottobre 1948, n. 1274.

Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il trattamento economico ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra previsti nell'art. 56, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, non si applicano le disposizioni vigenti per la generalità dei componenti Commissioni, Comitati e Collegi comunque denominati istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Ai suddetti membri, per l'opera prestata nella sede della Commissione, è dovuto il compenso di lire set-

tanta per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione stessa.

Tale compenso per più visite non può superare le lire duemila giornaliere. E' inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio nello stesso Comune sede della Commissione, il rimborso delle eventuali spese di trasporto con mezzi ordinari di linea o la indennità chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.

Nei casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della Commissione, ai detti membri compete il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 7 ottobre 1948, n. 1275.

Modificazione di pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'Amministrazione dell'Interno è autorizzata ad emettere, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ordini di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del Prefetto di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei Prefetti di L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI